Prot. n. 0024288 del 29/12/2023 - - [UOR: SI000024 - Classif. X/4]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

Affidamento del servizio di supporto per la costituzione di Organismo preposto al Benessere Animale (OpBA) e riconoscimento di Stabilimento Utilizzatore (stabulario) di Ateneo

PREMESSA

Secondo la normativa vigente, per ottenere l'autorizzazione ad attivare uno Stabilimento Utilizzatore (SU) occorre ottemperare alle condizioni tecniche, ambientali e di formazione del personale come da DL 26/2014 e DDM 05/08/2021. Per la richiesta di riconoscimento di uno SU è necessario presentare al Ministero della Salute la complessa documentazione richiesta nell'allegato VIII del DL26/2014 (in allegato), che include la costituzione di un OpBA la cui composizione minima è di un responsabile del benessere animale e delle attrezzature, di un esperto scientifico e di un veterinario designato. I componenti dell'OpBA devono avere acquisito la formazione specifica richiesta nel DDM 05/08/2021, al presente due componenti possono essere identificati tra il personale dell'Ateneo, mentre la figura di un veterinario designato è assente. Per questi motivi si chiede a strutture esterne all'Ateneo che operano nello specifico settore della sperimentazione animale di fornire, a tempo determinato, una figura di veterinario/a designato che abbia la necessaria formazione e la consulenza per preparare la documentazione richiesta nell'allegato VIII. Tali servizi avranno una durata limitata all'ottenimento del riconoscimento dell'OpBA e dello SU.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Foglio Condizioni Esecutive (FCE) ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto per la costituzione di un Organismo preposto al Benessere Animale (OpBA) e al riconoscimento di uno Stabilimento Utilizzatore (stabulario) di Ateneo.

In particolare, il servizio avrà ad oggetto l'espletamento da parte dell'affidatario delle attività qui di seguito elencate:

- Guida e consulenza ai fini della presentazione al Ministero della documentazione richiesta nell'allegato VIII DL 26/2014;
- Per l'espletamento del servizio, la Ditta dovrà altresì mettere a disposizione dell'Ateneo un

medico veterinario, in possesso dei requisiti a norma di legge secondo decreto del Ministro della salute del **5 agosto 2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/09/2021 n. 228.

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stimata 8 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da attività interferenziali e non si redige DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare del servizio che si prevede di appaltare è stimato in € 10.500,00 + Iva**.**

L'Ateneo si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO E AGGIUDICAZIONE

Il contratto è affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, con affidamento diretto, mediante l'utilizzo della piattaforma Traspare.

Art. 5 – CAUZIONI

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà prestare la "garanzia definitiva" di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Il relativo importo sarà determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo con le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del medesimo Decreto Legislativo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione alla Ditta che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e resta vincolata con le modalità previste dalla normativa vigente.

La cauzione definitiva deve anche prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi del comma 7 del citato art. 117.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno versate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 – CONTRATTO - STIPULA - DOCUMENTI

Successivamente all'aggiudicazione e previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici si addiverrà alla stipula del contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge, nel termine stabilito ed alle condizioni di assegnazione. La mancata osservanza delle predette disposizioni comporta la revoca dell'assegnazione e qualsiasi ulteriore misura prevista dalle vigenti normative.

Tutte le spese di contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. In particolare, quest'ultimo sarà tenuto ad assolvere l'imposta di bollo, mediante l'utilizzo del modello F24 "*Versamento con elementi indentificativi*" (F24ELIDE) (Provvedimento Agenzia delle Entrate prot.n.240013 del 28/06/2023).

Sono inoltre a suo carico tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto anche se non espressamente enunciati nel presente FCE.

Faranno parte integrante del contratto, il presente FCE e l'offerta.

Art. 6 – Pagamenti

L'erogazione dei pagamenti avverrà in due soluzioni, con cadenza quadrimestrale posticipata, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche intestate all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo Via S. Maria in Gradi, 4

– 01100 Viterbo, C.F. 80029030568 P.IVA 00575560560.

L'Amministrazione provvederà al pagamento di ogni fattura previa acquisizione del DURC attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori in base alle vigenti disposizioni.

Il pagamento verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche per stati di avanzamento, trasmesse dall'operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 7 – Split Payment

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), all'art. 1, comma 629, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17–ter, con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici, il c.d. Split Payment.

In base alle nuove disposizioni l'imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario.
Le fatture, in adempimento al nuovo regime dello Split Payment, dovranno riportare la seguente dicitura: "*IVA a carico del committente ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72*" o equipollente.

Art. 8 – Penali

In caso di mancata o tardiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Università si riserva la facoltà di applicare una penale per inadempimento degli obblighi dell'aggiudicatario pari all'0.6‰ (zerovirgolaseipermille) dell'ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali sarà a cura dell'ufficio competente, previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze della Società aggiudicataria. Le riscontrate inadempienze dovranno essere anticipatamente contestate alla Società aggiudicataria ed alla stessa dovrà essere comunicata formalmente l'applicazione delle penali. La Società aggiudicataria avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
Nella comunicazione l'Università degli Studi della Tuscia indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo di bonifico intestato all'Ateneo.
Qualora la Società aggiudicataria non provveda al versamento del dovuto, l'Ateneo procederà alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.
Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (diecipercento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite l'Amministrazione non potrà applicare altre penali, potrà tuttavia procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., l'Ateneo si riserva la facoltà, in caso di

sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte della Società aggiudicataria possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente Contratto, con preavviso di almeno venti giorni solari da notificarsi alla Società aggiudicataria tramite PEC.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto – clausole risolutive espresse

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, si conviene che l'Università degli Studi della Tuscia potrà procedere alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del Contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a) in caso di difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

b) qualora le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione della richiamata L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

c) in caso di frode, di grave negligenza reiterata e di gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

d) qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico, salvo adeguamenti dei corrispettivi da parte della Società aggiudicataria;

e) qualora la Società aggiudicataria violi gli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal presente Capitolato;

f) in tutti gli altri casi altrove previsti nel presente capitolato di gara e dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.

La risoluzione del Contratto sarà intimata alla Società aggiudicataria a mezzo o PEC ed avrà effetto immediato a far data dal ricevimento della stessa, senza obbligo preventivo di diffida.

Nel caso d'inadempienza grave, dalla quale possa desumersi la sopravvenuta inidoneità della Società aggiudicataria ad assolvere l'impegno assunto con la sottoscrizione del Contratto, prima di procedere alla risoluzione del Contratto, sarà richiesto alla Società aggiudicataria, con PEC, di formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento

della suddetta comunicazione.

Art. 11 – Sicurezza nel lavoro

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 09 aprile 2008 n.81 materia di sicurezza. In particolare, per l'attività da svolgersi presso gli spazi dell'Università, si impegna ad osservare le norme sulla sicurezza, dichiarando anche di essere edotto sui rischi ivi presenti.

L'Aggiudicatario dovrà curare la formazione del proprio personale nonché impartire opportune istruzioni affinché lo stesso si attenga scrupolosamente alle norme in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 12 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del Contratto oggetto della presente gara, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

A tal fine la Società aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al Contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata all'Università degli Studi della Tuscia all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Università degli Studi della Tuscia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, ove ha sede l'Ateneo.

In ossequio al dettato dell'art. 3 comma 9-bis della richiamata L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dall'Università degli Studi della Tuscia a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente

dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, riportando su questi il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La Società aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Università degli Studi della Tuscia per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

È fatto divieto alla Società aggiudicataria di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Università degli Studi della Tuscia. La Società aggiudicataria è pertanto tenuta ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, nonché dai terzi estranei coinvolti per l'erogazione del servizio.

Art. 14 – Consenso al trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società aggiudicataria dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nell'Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4 dell'informativa medesima.

Art. 15 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene lavoro

La Società aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni

contrattuali,
normative, retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali del lavoro delle imprese
di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I sopraccitati obblighi vincolano la Società aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

La Società aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta dell'Ateneo, la Società aggiudicataria deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

L'Università si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. Saranno verificati, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte della Società aggiudicataria. L'Università si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Qualora la Società aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Ateneo
procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Società aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora la Società aggiudicataria non adempia entro il predetto termine, si procederà alla risoluzione del Contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Viterbo.